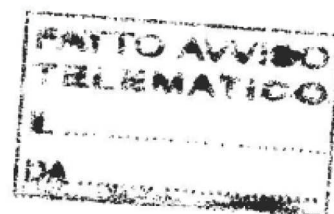


M
SENTENZA N.

N. 53089/2013 R.G.

10558/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE

composto dai signori Magistrati:

Dott.ssa Gloria Servetti

Presidente

Dott.ssa Delia Scirè

Giudice

Dott.ssa Enrica Manfredini

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa
nella camera di Consiglio del 25.8.2015, promossa con ricorso depositato in data
12.7.2013

DA

[redacted], nato a Milano il [redacted] residente in Milano, Via
[redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Dal Maso, con studio in
Milano, Via Mario Donati 12, ivi domiciliato, giusta procura in atti

CONTRO

[redacted] nata a [redacted] residente in
Milano, [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]
[redacted] con studio in Milano, [redacted] ivi domiciliata, giusta procura
in atti

RESISTENTE

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Milano

OGGETTO: divorzio

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite congiuntamente
e il P.M. formulavano le seguenti CONCLUSIONI:

PER LA PARTE RICORRENTE e LA PARTE RESISTENTE:

1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, con ordine all'Ufficiale
di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed incombenze di legge.

2. Disporre l'affido condiviso ai genitori della figlia minore, con collocamento presso il padre e libera frequentazione tra madre e figlia.
3. Dare atto che i genitori si impegnano a proseguire finché necessari i percorsi di sostegno rispettivamente intrapresi.
4. Porre a carico della signora [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie corrispondendo al signor [REDACTED] entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2013, assegno di € 700,00, soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., concordate salva l'urgenza, delle spese per terapia psicologica privata delle figlie sinché proseguita, delle spese scolastiche (tasse, libri di testo, gite rientranti nella programmazione didattica) e delle spese sportive/ricreative; spese tutte che dovranno essere concordate, laddove non urgenti, e dovranno essere documentate.
5. Con l'adempimento di quanto sopra previsto, le parti dichiarano di avere definito ogni questione tra di loro pendente.
6. Spese compensate.

PER L'INTERVENUTO P.M.: Nulla oppone.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.7.2013 [REDACTED] ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 3.4.1993 in Lesmo con [REDACTED] unione dalla quale sono nate in data [REDACTED] la figlia [REDACTED] ed in data [REDACTED] la figlia [REDACTED], invocando l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come modificato con L.6-3-1987 n.74 vivendo i coniugi separati in forza di verbale di separazione consensuale in data 29.6.2010, omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 17.9.2010.

Il ricorrente ha narrato le vicende che avevano portato al trasferimento delle due figlie, originariamente collocate con la madre, presso di lui, con attivazione di un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, ed ha chiesto l'affido a sé delle figlie, allora entrambe minorenni, il collocamento presso di sé, la libera frequentazione tra le stesse e la madre, la definitiva assegnazione a sé della casa coniugale, di sua proprietà, nonché un contributo materno al mantenimento delle figlie di € 1.500,00 mensili, omnicomprensivo, avanzando anche una inammissibile domanda di contenuto restitutorio.

Con comparsa depositata il 14.11.2013 si è costituita la convenuta, lamentando l'esistenza di un rifiuto delle figlie a frequentare la madre, a suo dire indotto dal

padre che avrebbe assunto il controllo "totalitario" delle figlie e un atteggiamento del tutto ostruzionistico verso la figura materna, attribuendo allo stesso il fallimento degli interventi di mediazione avviati, nonché riferendo di essere accusata dalle figlie di fatti mai accaduti.

La resistente, aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto che, previa effettuazione di CTU psicodiagnostica, venisse attuata la graduale ripresa della frequentazione tra madre e figlie, queste ultime da affidare al Comune di Milano, nonché prevista la contribuzione diretta della madre al mantenimento delle figlie, proporzionata al di lei reddito.

All'udienza fissata ex art. 4 e ss. l. 898/70 in data 10.12.2013 sono comparse entrambe le parti personalmente, assistite dai rispettivi difensori, ed il Presidente, dopo averle sentite liberamente ed aver vanamente esperito tentativo di conciliazione, ha reso il seguente provvedimento:

"...in parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale, così provvede in via provvisoria:

- 1) Dato atto che da tempo le figlie si sono trasferite a vivere con il padre nella casa coniugale, dispone il collocamento della figlia minorene [redacted] presso il padre, fermo l'affido condiviso della stessa ai genitori.*
- 2) Assegna al signor [redacted] quale convivente con le figlie, entrambe economicamente non autonome, la casa coniugale già di sua proprietà.*
- 3) Tenuto conto del rifiuto manifestato da entrambe le figlie rispetto alla frequentazione e alla comunicazione con la madre, dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano territorialmente competenti tengano monitorata la situazione familiare, verificando l'andamento dei percorsi di sostegno che le parti hanno riferito essere stati appena avviati o comunque in corso per i genitori e per la figlia [redacted], in caso di necessità attivando in favore della minore e/o dei genitori ogni ulteriore intervento di sostegno utile a ripristinare ove possibile, nel rispetto delle esigenze della minore e se del caso anche in spazio neutro, la relazione tra madre e figlia. Dispone che i Servizi Sociali riferiscano in merito a quanto accertato con relazione che dovrà pervenire entro e non oltre il 30.4.2013.*
- 4) Dà atto che le parti hanno concordato che la madre potrà chiamare a casa del padre il martedì sera nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 21.00 e il padre passerà la comunicazione alle figlie.*
- 5) Su accordo delle parti pone a carico della signora [redacted] l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie corrispondendo al signor [redacted] entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata con decorrenza dalla mensilità di agosto 2013 assegno di € 700,00, soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., concordate salva l'urgenza, delle spese per terapia psicologica privata delle figlie, delle spese scolastiche (tasse, libri di testo, gite rientranti nella programmazione didattica) e delle spese sportive/ricreative concordate, spese tutte che dovranno essere documentate. Dà atto che per i mesi*

di agosto, settembre, ottobre e novembre 2013 gli arretrati verranno corrisposti nella misura di € 100,00 mensili, alle stesse scadenze dell'assegno come sopra stabilito.

Rileva sin d'ora la questione di inammissibilità, nella presente causa, della domanda di rimborso di somme formulata dalla parte ricorrente nelle proprie conclusioni, sub 8), per difetto di connessione qualificata con la domanda principale che impedisce la trattazione nel presente procedimento, soggetto al rito speciale, della suddetta domanda soggetta al rito ordinario.

Su richiesta delle parti rinvia la causa all'udienza del 12.5.2014 ore 11.00 onde verificare l'andamento dei percorsi intrapresi e acquisire la richiesta relazione dei Servizi Sociali..."

Alla suddetta udienza, avendo i Servizi finalmente preso in carico la situazione, ma non trasmesso la richiesta relazione, la causa è stata rinviata al 2.7.2014, udienza alla quale – pervenuta la suddetta relazione (attestante lo stato molto critico delle relazioni familiari) ed insistendo la parte resistente per un approfondimento tecnico e per l'affido delle figlie al Comune di Milano, è stata disposta CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, affidata alla dott.ssa Rita Maria Marino che ha assunto l'incarico all'udienza del 7.7.2014.

Depositata la relazione del CTU, all'udienza del 19.1.2015 il ricorrente ha dichiarato di aderire alle indicazioni del CTU e di essere favorevole all'affido condiviso dell'unica figlia ancora minorenni, nonché all'introduzione di incontri tra madre e figlia, se del caso attuati dalla terapeuta già incaricata di seguire la ragazza. La resistente si è opposta alla gestione degli incontri e dei rapporti tra padre e figlie da parte del padre, invece concordando sull'opportunità di attivare incontri e sostegno tramite la suddetta terapeuta, ferma la supervisione dei Servizi Sociali.

Il Presidente, riservatosi, ha reso in data 25.1.2015 la seguente ordinanza:

"Il Presidente ff, a scioglimento della riserva assunta in data 19.1.2015, letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed il loro difensori, osserva quanto segue: I coniugi [REDACTED] e [REDACTED] sono genitori di due figlie, [REDACTED], nata il [REDACTED] e [REDACTED], nata il [REDACTED], conviventi con il padre dal marzo 2011 in Milano, [REDACTED]. A seguito del ricorso per divorzio proposto dal [REDACTED] in data 12.7.2013, si è costituita l' [REDACTED] in data 14.11.2013. E' emersa nel presente procedimento, quale questione più grave da affrontare, l'interruzione dei rapporti tra madre e figlie, intervenuta prima dell'inizio del presente contenzioso, comunque preceduto da svariati contenziosi dinanzi all'autorità giudiziaria sia ordinaria che minorile. Viceversa le parti hanno raggiunto sin dalla prima udienza un accordo in punto economico. In particolare all'udienza del 10.12.2013, alla quale i coniugi sono stati liberamente sentiti, si è così verbalizzato: "A questo punto le parti su proposta del Presidente dichiarano di concordare per la contribuzione materna per le figlie nei seguenti termini: la signora [REDACTED] corrisponderà al signor [REDACTED] entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata con decorrenza dalla mensilità di agosto 2013 assegno di € 700,00, soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., concordate salva l'urgenza, delle spese per terapia psicologica privata delle figlie, delle spese

scolastiche (tasse, libri di testo, gite rientranti nella programmazione didattica) e delle spese sportive/ricreative concordate, spese tutte che dovranno essere documentate. Per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2013 gli arretrati verranno corrisposti nella misura di € 100,00 mensili, alle stesse scadenze dell'assegno come sopra stabilito. Le parti altresì concordano per la terapia psicologica della figlia [REDACTED] auspicando che anche [REDACTED] voglia accedere a un percorso di sostegno psicoterapeutico. Concordano altresì per l'affido condiviso delle figlie, auspicando che riprenda anche il necessario dialogo tra i genitori. Concordano che la madre potrà chiamare a casa del padre il martedì sera nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 21.00 e il padre passerà la comunicazione alle figlie.... Il Presidente, dato atto, in parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale, così provvede in via provvisoria: 1) Dato atto che da tempo le figlie si sono trasferite a vivere con il padre nella casa coniugale, dispone il collocamento della figlia minore [REDACTED] presso il padre, fermo l'affido condiviso della stessa ai genitori. 2) Assegna al signor [REDACTED] quale convivente con le figlie, entrambe economicamente non autonome, la casa coniugale già di sua proprietà. 3) Tenuto conto del rifiuto manifestato da entrambe le figlie rispetto alla frequentazione e alla comunicazione con la madre, dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano territorialmente competenti tengano monitorata la situazione familiare, verificando l'andamento dei percorsi di sostegno che le parti hanno riferito essere stati appena avviati o comunque in corso per i genitori e per la figlia [REDACTED], in caso di necessità attivando in favore della minore e/o dei genitori ogni ulteriore intervento di sostegno utile a ripristinare ove possibile, nel rispetto delle esigenze della minore e se del caso anche in spazio neutro, la relazione tra madre e figlia. Dispone che i Servizi Sociali riferiscano in merito a quanto accertato con relazione che dovrà pervenire entro e non oltre il 30.4.2013. 4) Dà atto che le parti hanno concordato che la madre potrà chiamare a casa del padre il martedì sera nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 21.00 e il padre passerà la comunicazione alle figlie. 5) Su accordo delle parti pone a carico della signora [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie corrispondendo al signor [REDACTED] entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata con decorrenza dalla mensilità di agosto 2013 assegno di € 700,00, soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., concordate salva l'urgenza, delle spese per terapia psicologica privata delle figlie, delle spese scolastiche (tasse, libri di testo, gite rientranti nella programmazione didattica) e delle spese sportive/ricreative concordate, spese tutte che dovranno essere documentate. Dà atto che per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2013 gli arretrati verranno corrisposti nella misura di € 100,00 mensili, alle stesse scadenze dell'assegno come sopra stabilito. Rileva sin d'ora la questione di inammissibilità, nella presente causa, della domanda di rimborso di somme formulata dalla parte ricorrente nelle proprie conclusioni, sub 8), per difetto di connessione qualificata con la domanda principale che impedisce la trattazione nel presente procedimento, soggetto al rito speciale, della suddetta domanda soggetta al rito ordinario. Su richiesta delle parti rinvia la causa all'udienza del 12.5.2014 ore 11.00 onde verificare l'andamento dei percorsi intrapresi e acquisire la richiesta relazione dei Servizi Sociali." Pervenuta in data 4.6.2014 (e dunque dopo l'udienza, per questo rinviata) la relazione 9.5.2014 dei Servizi Sociali di Milano, Zon [REDACTED], all'udienza del 2.7.2014 è stata disposta CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, affidata alla dott.ssa Rita Maria Marino che ha assunto l'incarico il successivo 7.7.2014. In data 15.1.2014 è stato depositato l'elaborato peritale

con i relativi allegati, del quale si riportano le considerazioni di sintesi sui diversi componenti del nucleo familiare e le conclusioni: *“Considerazioni sui genitori. La Sig.ra [redacted] si presenta alla consulenza con un atteggiamento controllato e senza ansia apparente. Si mostra sempre collaborante, giungendo puntuale agli incontri. Il suo modo di relazionarsi con la consulente è pacato, molto educato, ma anche rigido e algido, distanziante, a parte quei momenti caldi quando si scioglie in lacrime parlando dell'abbandono delle figlie. Si esprime con chiarezza e normale fluidità. Nonostante sostenga che l'ex marito l'abbia ingiuriata e temuta lontana dalle figlie, non appare affatto intimorita dalla sua presenza. La Sig.ra [redacted] durante i colloqui ha sempre mantenuto una sufficiente modulazione emotiva. Racconta la propria vicenda esistenziale, riguardante anche la famiglia d'origine, dando l'impressione di averla poco compresa e poco elaborata. Anche per quanto riguarda la separazione dall'ex marito e i fatti che l'hanno caratterizzata manca di spunti autocritici. Ella non si presenta alla consulenza come qualcuno che ha esagerato, ma come qualcuno che è convinto di avere ragione. Manifesta un acuto rimpianto per il fallimento del suo rapporto familiare, ma nulla ascrive a se stessa. La Sig.ra [redacted] tende a viverci come la vittima di eventi subiti, rispetto ai quali non ha responsabilità. Si comprende che, seppur apparentemente adeguata nella relazione e ben controllata, sia una donna molto rigida e autoritaria, con scarso insight e con scarso contatto con le emozioni proprie e altrui. Verosimilmente le carenze e il senso di disvalore legati alla sua storia familiare d'origine sono negati difensivamente impedendo un'adeguata e realistica percezione di sé. Dal punto di vista genitoriale la signora appare disporre di una sufficiente modulazione emotiva e affettiva; è tuttavia rigida, tiene certamente alle figlie, si mostra accogliente, ma anche distanziante e controllata. Il Sig. [redacted] si pone in CTU a tratti arrabbiato e polemico perché, a motivo delle accuse rivoltegli dalla ex moglie, si è sentito osservato, sotto la lente di ingrandimento, non riconoscendo l'utilità della CTU, cui ha risposto ora con indifferenza distanziante, ora con aggressività. Nonostante ciò è però apparso collaborativo nell'agevolare gli incontri tra le figlie e la madre. Appaiono comunque limitate le risposte introspettive, presentando scarsa insight sulla propria irruenza di risposta all'incalzare della ex moglie, come pure all'intervista della CTU. Alterna tentativi di controllo a momenti di sovraccarico di evidente stress. Ne deriva una scarsa modulazione motiva e una difficoltà nell'espressione equilibrata degli affetti. Mostra senso di responsabilità verso le figlie con le quali si pone sensibile, sintonico e competente, avendo fino adesso creato una buona relazione genitoriale con le figlie, cui si dedica con sincera disposizione affettiva, contraccambiata da entrambe. Considerazioni sulle figlie. [redacted] e [redacted] stanno attraversando in questo momento specifico una fase nella quale devono proporsi con un'identità differenziata dalla madre, come in ogni adolescente che attraversa il periodo di separazione/individuazione da entrambe le figure genitoriali, ma soprattutto dal genitore omologo (vedi complesso edipico irrisolto). Hanno una massiccia difficoltà nel poter accettare la madre con le sue caratteristiche personologiche, di cui molte sono anche quelle di [redacted] perché le somiglia tanto, e devono giustificare con aspetti concreti e reali un rifiuto che invece contiene in sé il dolore per non poter stare insieme alla madre con una modalità più serena e sicura. La madre, a detta anche sua, si è posta con modalità rigide e anaffettive, ereditate dalla famiglia d'origine, anche se il padre ha provato ripetutamente a rimandare le figlie dalla madre, anche se non è stato in grado di rendere facile e fisiologico l'accesso all'altro genitore. Il Sig. [redacted] ritiene di tutelare le figlie,*

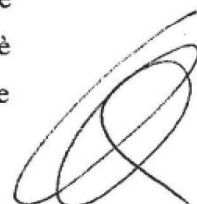
assecondando i loro desideri, ma in realtà continua ad accomunarle a propri personali vissuti e collude con la rabbia di due ragazze, immature e dai giudizi netti e severi per le caratteristiche adolescenziali del loro funzionamento. D'altro canto, [redacted] e [redacted] monono il contatto con la madre perché continuano a ritrovare in lei aspetti di ipercontrollo, di estrema difesa e di anaffettività che certo non le fanno sentire bene e non le rassicurano. La signora infatti sembra continuare ai loro occhi ad assumere una posizione troppo rigida ed intransigente che le impedisce di poter fare qualche passo indietro riconoscendo le proprie responsabilità nell'origine del rifiuto delle figlie di avere una relazione con lei. E tuttora non è in grado di comprendere appieno la situazione e tende a vedere solo il proprio punto di vista e i propri bisogni. Si rivela inoltre molto dura, razionale e anaffettiva: invece di incalzare e ricorrere ai Servizi Sociali e al Tribunale, vissuti dalle ragazze come terzi anaffettivi e decontestualizzati dalla famiglia, potrebbe abbattere il muro con il fine di poter avere un rapporto più pacifico con loro. Le sorelle hanno sempre agito e desiderato insieme, ma sembra che [redacted] a maggiore, abbia guidato nel tempo [redacted] che, più piccola e più docile, ha seguito la sorella, e che ne porti avanti il pensiero. Sebbene si descriva con una personalità diversa dalla sorella e interessi molto ben delineati, ne descrive un rapporto molto stretto sin da piccola e sembra averla vissuta come un riferimento affettivo molto importante e sulla situazione familiare il papà e le figlie sembrano avere un vissuto, ricordi e desideri comuni. Anche le risposte ai test sono risultate molto spesso identiche. Viene quindi da chiedersi: dove finisce il desiderio dell'una e dove inizia quello dell'altra? Per [redacted], la più piccola, questo è più evidente e più pericoloso, se si deve garantire uno sviluppo ed una crescita libera negli affetti ed autonoma. Rispetto alla capacità genitoriale, se si può ritenere che entrambi, seppur in maniera diversa, possano avere una capacità accuditiva e, in misura minore, empatica nei confronti delle figlie, si dubita che abbiano in sé la capacità di proporsi diversamente e prospettarsi una modificazione dell'assetto relazionale reciproco per garantire una tutela ciascuno del ruolo dell'altro. Infatti, il grado di rottura del loro rapporto e l'incomunicabilità raggiunta sono tali che appaiono entrambi poco interessati a recuperare tale aspetto della genitorialità, focalizzati solamente sul coltivare un rapporto unilaterale con le figlie. Conclusione e risposta al quesito. Il rapporto fra i Signori [redacted] e [redacted] è apparso molto conflittuale e denso di accuse reciproche, anche nel corso della consulenza il clima è rimasto teso, si è riscontrata soltanto una pallida evoluzione positiva. I Signori hanno mostrato entrambi limitate risorse introspettive e psicologiche e sono apparsi incapaci di comprendere la propria vicenda esistenziale e familiare. A parere della CTU le principali accuse mosse sono decisamente parziali e poco convincenti. Si può piuttosto ipotizzare che i Signori, il cui patto originario di coppia era fondato su una forte complementarietà personale, abbiano prodotto nel tempo una differenza e una divaricazione insostenibile, che ha portato la coppia a non comprendersi più e a sviluppare un modello di relazione disfunzionale. Ovviamente in un simile processo, come del resto in qualsiasi processo relazionale, è del tutto arbitrario stabilire un punto di partenza o una responsabilità univoca. Le difficoltà della coppia si sono accentuate sicuramente con la nascita delle figlie che hanno appesantito i due individui già presi dalle proprie personali fragilità, incapaci di dialogare e di darsi appoggio. La forte conflittualità e l'incapacità di assumere realisticamente le proprie responsabilità nella vicenda separativa, mettendo ciascuno in cattiva luce l'altro genitore, anche davanti alle figlie, ha prodotto in loro disorientamento, confusione e disagio e nessuno dei due

genitori si è mostrato attualmente capace di garantire la figura dell'altro. Si segnala a questo punto l'importanza della mediazione del padre con la supervisione dei Servizi Sociali nel favorire il ripristino dei contatti telefonici e visivi con la madre, che continuerà a seguire un percorso terapeutico come richiesto dalle ragazze, con la finalità di assumere dei toni più idonei a comprendere i bisogni delle figlie, che chiedono di essere rispettate come persone e non considerate bugiarde e manipolate dal padre. Ribadendo ciò che è stato detto dal padre, secondo la minore Laura, egli avrebbe più volte spinto la figlia a relazionarsi con la madre, da cui non avrebbe trovato però un adeguato accoglimento ai propri bisogni. A margine si annota che in data 03-11-2014 la minore [redacted] su invito del padre, si sarebbe recata a casa della madre, dove avrebbe trovato solo "una vecchietta" che sosteneva di essere lì da anni in affitto dalla madre stessa. A questo punto la CTU ha ritenuto di dover contattare l'Assistente Sociale Dott.ssa [redacted] che prontamente ha provveduto a verificare la residenza della madre che permane nell'abitazione di sempre di [redacted] e che l'accernerà anche nei prossimi mesi. Suggesto che l'affido della minore rimanga al padre, con cui ha stabilito un rapporto equilibrato e continuativo. Nonostante la figlia [redacted] e la madre Sig.ra [redacted] siano già seguite in un percorso terapeutico, si ritiene indispensabile che il nucleo familiare sia supportato da esperti in mediazione familiare." Come si evince dalla CTU, nessuno dei due genitori è immune da responsabilità riguardo alla interruzione dei rapporti tra madre e figlia. La signora [redacted] non è riuscita a costruire con le figlie, durante la convivenza coniugale e quando le figlie vivevano con lei, un solido legame affettivo, nello stesso tempo non tutelando adeguatamente il ruolo paterno, ed ancora in tempi recenti ha avuto approcci con le ragazze che le stesse hanno vissuto come giudicanti, senza immissioni di responsabilità proprie da parte della madre. Dal canto suo il signor [redacted] non ha certo adeguatamente tutelato il ruolo materno, al di là del formale invito alle figlie a riprendere i contatti con la madre. Sul punto appare significativo il seguente passaggio della relazione del CTU: "Invitato a riflettere su come si rapporti lui con le figlie in relazione alla figura materna spiega come sia un problema forte per lui ed ammette di far fatica e di chiedere aiuto ad esperti ("faccio fatica, mi son appoggiato al mio terapeuta, le ho mandate in terapia..."). Seppur si debba riconoscere che è in grado di ammettere la propria difficoltà e di chiedere aiuto su come comportarsi, è evidente come sia lontano dal riconoscere una situazione di sofferenza e da ammettere un ruolo di responsabilità nella situazione conflittuale creatasi, dal momento in cui è chiaro che uno schieramento delle figlie in fase di separazione non possa prescindere dalla separazione stessa e dal conflitto in essa implicato di cui lui è uno dei protagonisti. Quindi, per quanto una posizione di astensione sia migliore rispetto a quella di chi alimenta il conflitto, non è certo ciò che viene richiesto a un genitore nella funzione genitoriale di favorire e garantire l'altro genitore. Tantomeno pensare di non esserne coinvolto e porsi come osservatore esterno, in posizione privilegiata perché prescelto dalle figlie. Tale posizione di arroccamento difensivo del sentirsi nel giusto porta con sé il rischio di rendere sempre più "forte", "giusta" e "brava" una figura paterna già vissuta come eccessivamente positiva, idealizzata e "intoccabile", per la necessità profonda delle minori di tamponare vuoti, delusioni e paure di abbandono, data la situazione che si è venuta a creare. Se un papà alleato e protettivo può essere vissuto come rassicurante, tale posizione può risultare, infatti, gravemente disfunzionale per vari motivi: uno strettamente legato al conflitto, per cui anche il Sig. [redacted] ha una responsabilità nella situazione

drammatica che si è venuta a creare e va riconosciuta. Mettere in discussione anche il padre nella relazione permetterebbe alle minori di riflettere e interrogarsi sulle motivazioni materne e aiuterebbe a "sanare" la ferita della delusione e dei sentimenti rabbiosi e negativi provati verso la madre, aiutando a comprendere meglio la dinamica relazionale genitoriale. E' fondamentale che le ragazze possano formare un Sé e un' Identità sani e portare avanti uno dei compiti evolutivi adolescenziali principali, quello di separazione-individuazione, ben difficile da raggiungere se arroccate su figure genitoriali idealizzate-svalutate." Assolutamente necessari appaiono, a fronte della descritta situazione, i percorsi di sostegno terapeutico in atto, sia per i genitori che per la minore Laura, quanto a quest'ultima con la sua terapeuta dott.ssa [REDACTED], quanto ai primi, con i loro terapeuti già di riferimento ove non intendano rivolgersi al servizio pubblico. Oltre agli interventi di sostegno psicoterapeutico per i genitori e per la figlia appare comunque necessario un percorso per la coppia genitoriale e l'avvio, nel più breve tempo possibile, di incontri tra la madre e la figlia minore [REDACTED] in Spazio Neutro, percorso di coppia e incontri in Spazio Neutro da organizzarsi a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Milano, Zona [REDACTED]), i quali dovranno riferire circa l'andamento degli incontri medesimi. Tenuto conto dell'età di [REDACTED] che compirà 18 anni il prossimo ottobre, e dell'accordo delle parti – manifestato in udienza - in merito all'affido condiviso della figlia minore, si confermano l'affidamento condiviso ed il collocamento presso il padre già disposti in via provvisoria, nonché i provvedimenti economici già assunti su accordo delle parti, e si ribadisce l'incarico già conferito ai Servizi Sociali di Milano i quali, anche alla luce della relazione del CTU di cui dovrà essere loro trasmessa copia, dovranno attivare quanto prima un intervento di sostegno alla coppia genitoriale e la frequentazione tra la madre e la figlia [REDACTED] in Spazio Neutro, ferma ovviamente la possibilità che madre e figlia riprendano, di comune accordo, la frequentazione tra di loro. Viene altresì confermato il concordato contatto telefonico settimanale tra madre e figlia il martedì, nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 21.00. I Servizi Sociali incaricati dovranno trasmettere relazione di aggiornamento sulla situazione familiare entro e non oltre il 30.6.2015. P.Q.M. 1) conferma l'affidamento condiviso della figlia minore Laura ai genitori ed il suo collocamento presso il padre, nonché i provvedimenti economici già assunti su accordo delle parti e sopra trascritti; 2) ribadisce l'incarico già conferito con ordinanza del 10.12.2013 ai Servizi Sociali di Milano, Zona [REDACTED] i quali, anche alla luce della relazione del CTU, dovranno attivare quanto prima – anche in considerazione dell'età di [REDACTED] che ad ottobre 2015 diverrà maggiorenne - un intervento di sostegno alla coppia genitoriale e la frequentazione tra la madre e la figlia [REDACTED] in Spazio Neutro, ferma ovviamente la possibilità che madre e figlia riprendano, di comune accordo, la frequentazione tra di loro; 3) conferma il concordato contatto telefonico settimanale tra madre e figlia il martedì, nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 21.00; 4) dispone che i Servizi Sociali incaricati trasmettano relazione di aggiornamento sulla situazione familiare entro e non oltre il 30.6.2015."

Il Presidente ha quindi nominato se stesso giudice istruttore, fissando l'udienza del 16.7.2015 per la prosecuzione del giudizio, assegnando i termini di rito.

Depositati gli scritti integrativi delle parti, all'udienza suddetta il G.I., sentite le parti presenti personalmente, ha loro sottoposto una proposta conciliativa che è stata accettata, cosicché i difensori chiedevano di precisare congiuntamente le



conclusioni le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, chiedendo di poter precisare congiuntamente le conclusioni.

Il G.I. ha autorizzato quanto richiesto, cosicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti, le quali sono state esonerate, su loro richiesta, dal deposito degli scritti difensivi.

Le domande proposte congiuntamente dalle parti possono essere accolte, siccome fondate in fatto ed in diritto e rispondenti all'interesse delle figlie, ed in particolare della figlia minore.

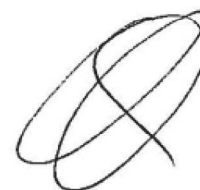
Quanto alla domanda di divorzio, risulta dagli atti che i coniugi, che hanno contratto matrimonio civile i [REDACTED] in [REDACTED] vivono separati in forza di verbale di separazione consensuale in data [REDACTED] omologato con decreto del Tribunale di Milano in data [REDACTED] cosicché, protraendosi da allora lo stato di separazione legale tra i coniugi, e non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze di causa, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

In punto di affidamento della figlia minore [REDACTED] oggi di 17 anni di età (compirà 18 anni il prossimo [REDACTED]), si osserva che le parti hanno richiesto nelle loro conclusioni l'affidamento condiviso, ed a tale proposito reputa il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l'affido di Laura ad entrambi i genitori come da loro richiesto, trattandosi di forma di affidamento già concordata in sede di separazione, privilegiata dalla legge in materia (la quale ne prevede l'esclusione solo in presenza di gravi deficit di capacità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, non ravvisabile nel caso di specie) e suggerita anche dal CTU.

Il collocamento di [REDACTED] non può che essere confermato presso il padre, nel rispetto della di lei volontà di rimanere a vivere con la sorella e con il padre, ciò tenuto conto del fatto che l'età di [REDACTED] esclude che possa esserle comunque imposta una soluzione difforme da quella da lei desiderata.

Per la medesima ragione reputa il Tribunale che la frequentazione tra madre e figlia proposta dalle parti sia l'unica modalità ormai applicabile, che si auspica porti comunque ad un recupero della relazione.

In punto di contribuzione per le due figlie, appare congruo rispetto alle



esigenze delle minori ed alla capacità economica dei genitori (il [REDACTED] impiegato bancario con reddito complessivo lordo, da 730/12, di € [REDACTED] circa, la [REDACTED] impiegata nel settore informatico con reddito complessivo lordo, da 730/13, di € [REDACTED] circa) quanto concordato tra le parti, peraltro in linea con quanto disposto in via provvisoria – sempre su accordo delle parti – con l'ordinanza del 10.12.2013, sopra trascritta, le cui motivazioni vengono qui interamente richiamate.

Dato atto che le parti hanno dichiarato di avere definito ogni altra questione economica e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a tal proposito, nessuna ulteriore statuizione il Tribunale è chiamato ad assumere a tal riguardo.

Neppure risulta reiterata la domanda di assegnazione al padre della casa coniugale, sulla quale non vi è dunque più luogo a provvedere, dandosi comunque atto che il ricorrente ha titolo ad abitarvi nella sua qualità di proprietario esclusivo.

In virtù dell'accordo raggiunto le spese di lite vengono interamente compensate. Le spese di CTU, già liquidate, rimangono definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conclusioni congiunte delle parti:

1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da [REDACTED] e [REDACTED] il [REDACTED] iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. [REDACTED], altresì trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di [REDACTED] atto n. [REDACTED];

2) dispone che la figlia minore [REDACTED] sia affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre nella casa coniugale;

3) dispone che la frequentazione tra [REDACTED] ed la madre abbia luogo liberamente, secondo accordi diretti tra le stesse;

4) dà atto che i genitori si sono impegnati a proseguire finché necessari i percorsi di sostegno rispettivamente intrapresi;

5) pone a carico della signora [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie corrispondendo al signor [REDACTED] entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2013, assegno di € 700,00, soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., concordate salva l'urgenza, delle spese

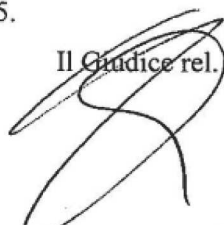
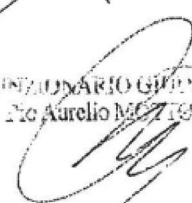
per terapia psicologica privata delle figlie sinché proseguita, delle spese scolastiche (tasse, libri di testo, gite rientranti nella programmazione didattica) e delle spese sportive/ricreative; spese tutte che dovranno essere concordate, laddove non urgenti, e dovranno essere documentate;

6) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [REDACTED] per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge e per la comunicazione al Comune di [REDACTED] nei cui registri di Stato Civile il matrimonio è stato pure trascritto.

Spese di lite compensate e spese di CTU – già liquidate - definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Sezione IX Civile, il 25.8.2015.

Il Giudice rel.



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pio Aurelio MONTIOLA

Il Presidente

